

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

IPOTESI DI ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL F.U.A. 2010

Art.1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le Parti, al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra il personale dell'A.D. e il personale dell'A.I.D., recepiscono con le precisazioni indicate nella presente intesa, i contenuti dell'ipotesi di accordo del 14 luglio 2010 sottoscritto dall'Amministrazione Difesa e le OO.SS. nazionali relativamente al FUA 2010, che si allega.
2. Il presente accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2010 fino alla sottoscrizione di quello successivo e si applica al personale civile comunque in servizio presso gli enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa
3. Nei successivi articoli vengono riportati gli importi specificamente riguardanti l'Agenzia Industrie Difesa.

Art.2


(Ammontare del Fondo)

Come stabilito nell'art.3, comma 2, dell'ipotesi di accordo dell'Amministrazione Difesa, la quota F.U.A. attribuita all'Agenzia è pari al 4,57% del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2010 della Difesa, che corrisponde a € 4.369.822,15= al lordo degli oneri datoriali, al quale si aggiungono le "ulteriori somme" che perverranno al FUA.

Art.3

(Sviluppi Economici)

1. Per il finanziamento degli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.09.2007, del personale civile dell'Agenzia Industrie Difesa, viene accantonata la somma di 1.676.991,43, pari al 38,38% a lordo datoriale dello stanziamento di cui all'art.2. Tali sviluppi economici avranno decorrenza 1° gennaio 2010 in applicazione dei criteri stabiliti con l'ipotesi di accordo del 22 luglio 2010.
2. Nelle more della sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo del 22 luglio 2010 relativa al "Nuovo sistema di classificazione del personale civile" e agli "Sviluppi economici



all'interno delle atec" (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale dell'Agenzia Industrie Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009), le parti convengono di attivare le procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore. Il bando verrà emanato a certificazione avvenuta della presente ipotesi di accordo e dell'ipotesi di accordo CCNI di Agenzia relativa al "Nuovo sistema di classificazione del personale civile" e agli "Sviluppi economici all'interno delle atec" datata 22 luglio 2010. Le procedure di individuazione dei destinatari dovranno essere completate entro il 30 ottobre 2010 e, il conseguente pagamento, essere effettuato entro il 31 dicembre 2010. Qualora emergesse l'impossibilità di rispettare tali termini la parti si incontreranno tempestivamente per esaminarne le ragioni e assumere le determinazioni conseguenti.


3. Per le finalità indicate al precedente comma, vengono individuati i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste al Capo II del CCNI del 22 luglio 2010:


Area Funzionale	Passaggio Retributivo	N° di unità di personale
Terza	Dalla 4 [^] alla 5 [^] fascia economica	4
Terza	Dalla 3 [^] alla 4 [^] fascia economica	8
Terza	Dalla 2 [^] alla 3 [^] fascia economica	4
Terza	Dalla 1 [^] alla 2 [^] fascia economica	5
Seconda	Dalla 4 [^] alla 5 [^] fascia economica	2
Seconda	Dalla 3 [^] alla 4 [^] fascia economica	106
Seconda	Dalla 2 [^] alla 3 [^] fascia economica	323
Seconda	Dalla 1 [^] alla 2 [^] fascia economica	441
Prima	Dalla 2 [^] alla 3 [^] fascia economica	45
TOTALE		938

In allegato si unisce, come parte integrante dell'ipotesi di accordo, apposito specchio dimostrativo della spesa calcolata al lordo datoriale.

4. Le parti prendono atto che, in applicazione dell'art. 18, co. 6 lett. c), CCNI. 14.9.2007, tra i criteri selettivi da seguire per l'attribuzione della fascia economica superiore non potranno essere utilmente valutati i corsi di formazione eventualmente frequentati dai dipendenti, in quanto non garantiti a tutto il personale interessato alla selezione.
5. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia ove spettante di indennità di amministrazione.
6. Per il personale non transitato nei ruoli dell'Agenzia Industrie Difesa impiegato presso l'A.I.D. alla data del 1° gennaio 2010 si prevede, in fase di conguaglio, la restituzione all'Amministrazione Difesa delle somme relative alla corresponsione delle differenze stipendiali degli eventuali sviluppi economici di tale personale a seguito della procedura di selezione indetta dall'Amministrazione Difesa.







Art.4

Nei successivi punti vengono riportati gli importi da stralciare dalla somma residua di cui all'articolo precedente per quanto attiene le:

- **Posizioni Organizzative,**
alla data del 1° gennaio 2010, calcolate in base a quanto stabilito nell'Annesso A all'ipotesi di accordo, FUA 2010 dell'Amministrazione Difesa e delle OO.SS. nazionali del 14 luglio 2010, nella misura di 38 unità, di cui:
 - N. 5 1^ categoria P.O.
 - N. 33 2^ categoria P.O.Onere globale: € 60.113,10.

- **Particolari posizioni di lavoro previste per legge.**
Onere globale: € 191.848,00.

- **Particolari posizioni di lavoro per turnazioni.**
Onere globale: € 482.530,00.


- **Reperibilità:**
quote ad integrazione FUS per la reperibilità riconosciuta a:
 - Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto: € 49.306,00
 - Arsenale Militare di Messina: € 19.893,00
 - Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia: € 17.251,00.Onere globale: € 86.450,00


Art.5 (Fondo Unico di Sede)

Fondo Unico di Sede: € 1.871.891,95 al lordo degli oneri datoriali. Tale importo, così come previsto all'art. 3, co. 6, verrà ridotto nella misura corrispondente agli sviluppi economici effettuati dall'Amministrazione Difesa per il personale non transitato in Agenzia. Di conseguenza, l'importo medio pro-capite FUS di cui all'art. 7, ha natura puramente indicativa e sarà soggetto a riduzione in fase di conguaglio.

Art. 6 (Quote non erogate)

Gli importi relativi a quote non erogate, sia per posizioni organizzative che per particolari posizioni di lavoro, confluiscono nel F.U.S. di stabilimento.

01/10/10


KISE PP


FP CGIL





Art. 7
(Importo medio procapite FUS)

Importo medio procapite del FUS: l'assegnazione all'AID sarà congruata dall'A.D. in sede di ripartizione delle "ulteriori somme" dell'importo necessario ad assicurare alle Unità Produttive un FUS procapite medio pari a quello riconosciuto agli Enti della Difesa.

Importo medio procapite al lordo degli oneri datoriali: € 1.496,32, sulla base di una presenza, al 1° gennaio 2010, di 1251 unità lavorative.

Importo pro-capite al lordo degli oneri a carico del lavoratore : € 1.127,59.

Roma,

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	FI (CGIL)	
	CISL / FPS	
	UIL / P.A.	
	CONFSAL-UNSA	
	FEDERAZIONE INTESA	
	FLP	
	RDB / PI	

CCNI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE - ANNO 2009

Art. 1

(Sottoscrizione definitiva)

Le parti, preso atto del parere favorevole reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la nota n. DFP/35111 del 6 agosto 2009, confermano l'Accordo siglato in data 3 giugno 2009 per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione, con l'integrazione di cui ai successivi articoli. Confermano altresì la volontà che con apposito Accordo si provveda alla distribuzione delle ulteriori risorse stabili che perverranno al FUA.

Art. 2

(Effetti della legge 102/2009)

1. Le parti, preso atto che l'art. 17, comma 23, lettera d), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, ha abrogato il comma 5 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, convengono che le assenze effettuate successivamente al 1° luglio 2009 incidono sulla distribuzione del Fondo Unico di Sede (FUS) secondo i criteri del precedente Accordo del 25 giugno 2008, sottoscritto in via definitiva il 28 ottobre 2008.
2. Ai fini della distribuzione del FUS, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ferie e riposi compensativi non sono assimilati alle assenze.
3. A decorrere dal 1° luglio 2009 i criteri per la corresponsione delle Indennità previste per le seguenti tipologie di particolari posizioni di lavoro:
 - a) sede disagiata;
 - b) mansione ai centralinisti non vedenti;
 sono modificati nella parte riguardante le tipologie di assenze dal servizio a fronte delle quali non possono essere corrisposte le suddette Indennità.
4. Gli allegati 2 e 7 all'Ipotesi di Accordo del 3 giugno 2009 sono pertanto sostituiti, con effetto dal 1° gennaio 2009, dagli allegati 1 e 2 parti integranti della presente Intesa.

Art. 3

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Allegato 1: Indennità per sede disagiata (art. 2), che sostituisce l'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo sul FUA del 3 giugno 2009;
2. Allegato 2: Indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 2), che sostituisce l'Allegato 7 all'Ipotesi di Accordo sul FUA del 3 giugno 2009.

Le parti dei suddetti allegati inserite con la presente Intesa sono state evidenziate con caratteri in grassetto al fine di agevolarne la lettura.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. D.ssa Enrica Preti

Enrica Preti
.....

C.G.I.L. F.P. Difesa *Ugo Biondi*
 C.I.S.L. F.P.S. Difesa *Roberto Biondi*
 U.I.L. P.A. Difesa
 F.L.P. - Difesa
 FED.CONF.SAL./UNSA C.N.D. *Francesco Biondi*
 R.d.B. - P.I.

Roma, **24 MAR. 2010**
.....

12/3/10
Biondi

Ministero della Difesa - CCNI per la distribuzione del FUA 2009

FU Patti
Q

ALLEGATO 1
(art. 2)

L' allegato 2 all'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA 2009 è sostituito come segue:

INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA

Importo € 45,45 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. **Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009** l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, legge 6.8.2008, n. 133:
 - a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
4. **Nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009, a seguito della abrogazione del comma 5 dell'art. 71 della legge 133/08 operato dall'art. 17, comma 23, lettera d) del decreto legge 78/09 convertito in legge 102/09, l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:**
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
 - b. assenza per infortunio sul lavoro;
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.;
 - d. donatori di sangue;
 - e. motivi sindacali;
 - f. beneficiari della legge n. 104/92;
 - g. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - h. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - i. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare o per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - j. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
5. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

UNSA
Salerno
12/5/10

GRATTI
R

Barra
Bianchi

Alfieri

12/5/10

12/5/10

Ministero della Difesa - CCNI per la distribuzione del FUA 2009


ALLEGATO 2
(art. 2)


L' allegato 7 all'Ipotesi di Accordo per la distribuzione del FUA 2009 è sostituito come segue:


INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)


1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. **Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009** l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, L. 6.8.08, n. 133:
 - a. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - b. Assenze dovute alla fruizione di permessi per tutto;
 - c. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - d. Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
 - e. Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).
3. **Nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009, a seguito della abrogazione del comma 5 dell'art. 71 della legge 133/08 operato dall'art. 17, comma 23, lettera d) del decreto legge 78/09 convertito in legge 102/09, l'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:**
 - a. assenza per ferie;
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra;
 - d. assenza per infortunio sul lavoro;
 - e. frequenza corsi professionali dell'A.D.;
 - f. donatori di sangue;
 - g. motivi sindacali;
 - h. beneficiari della legge n. 104/92;
 - i. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, o congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - j. Assenze dovute alla fruizione di permessi per tutto;
 - k. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - l. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
4. **IMPORTO:** € 4,14 giornaliera, maggiorata del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotta del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIF/IMPREGATI n. 77670 del 21.11.1992).
5. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 4.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

UNSA

 E. P. ...

CGIAFP


Unione




PLA


FCP


AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

IPOTESI DI ACCORDO

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale dell'Agazia Industrie Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009

CAPO I
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE CIVILE


Articolo 1
(Il sistema di classificazione)


Si recepiscono i contenuti dell'art.1 e il relativo allegato "A" dell'ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritto in data 28 e 29 aprile 2010 "CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009" dall'Amministrazione Difesa e dalle OO.SS nazionali rappresentative, che si allegano.


CAPO II
SVILUPPI ECONOMICI
ALL'INTERNO DELLE AREE

Articolo 2
(Sviluppi economici all'interno del sistema di classificazione)

1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, le progressioni dei dipendenti all'interno delle aree si configurano come sviluppi economici correlati al diverso grado di abilità professionale.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio per tutti i lavoratori selezionati in base ai criteri contenuti nel presente accordo.
3. Con separati accordi, a cadenza annuale, si procede ad individuare le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale utilmente collocato in graduatoria.


Uil


CISL FP


FPCGIL

Articolo 3
(Avvio della procedura)

1. Nell'ambito degli accordi di cui al precedente art.2, comma 3 sono altresì determinati i contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore.
2. Successivamente l'Agenzia comunica con procedura interna a tutto il personale le fasce economiche che possono essere attribuite con decorrenza 1° gennaio dell'anno di competenza.
3. L'Agenzia provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure, che saranno altresì pubblicate sul sito internet www.agenziaindustriedifesa.it.


Articolo 4
(Partecipazione alla procedura)


1. Possono partecipare alle procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti civili transitati nei ruoli dell'Agenzia Industrie Difesa in servizio presso di essa al momento dell'indizione della procedura e che alla data del 1° gennaio dell'anno di decorrenza degli sviluppi economici abbiano maturato un'anzianità almeno biennale nella fascia retributiva di appartenenza, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo o distacco presso altra pubblica amministrazione.
2. Non possono altresì partecipare alle procedure i dipendenti che:
 - . non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o di fuori ruolo;
 - . si trovino in stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
 - . abbiano riportato nei due anni precedenti una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale e/o scritto e dalla multa.
3. Non possono altresì partecipare alla procedura i dipendenti che, nel corso della loro attività presso questa Agenzia o altra Pubblica Amministrazione, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Nel termine stabilito dall'Amministrazione nel bando di Agenzia, i dipendenti interessati inoltrano la domanda per l'attribuzione della fascia economica superiore a quella posseduta.
2. Le domande sono presentate a mano all'ufficio del personale di stabilimento/arsenale dove il dipendente presta servizio. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo o distacco, così come il personale in stato di accertato impedimento, può spedire la

 2





FPCG-IL
P. I. A.

domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo stabilimento/arsenale presso il quale è in forza. La data di presentazione delle domande è stabilita dal protocollo apposto dall'ufficio del personale ricevente. In ogni caso, le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza indicata nel bando. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa. Le domande presentate all'ufficio del personale di appartenenza dopo la scadenza del termine indicato nel bando saranno dichiarate irricevibili e comporteranno l'esclusione del candidato.


3. Il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi è attestato direttamente da ciascun dipendente con dichiarazione sostitutiva di certificazione/notorietà compiuta nei modi di legge. L'Agenzia effettuerà, quindi, idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà con apposito provvedimento escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000. Non saranno valutati documenti o situazioni dei dipendenti che non siano stati espressamente dichiarati.


Articolo 6 (Attribuzione dei punteggi)

1. Al fine della predisposizione della graduatoria di merito per ciascuna fascia retributiva nell'ambito delle rispettive aree, si tiene conto dell'esperienza professionale maturata, dei titoli di studio, culturali e professionali, della formazione certificata e pertinente effettuata nell'ultimo quinquennio quando garantita a tutto il personale dipendente ai sensi dell'art.18 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009.
2. L'esperienza professionale e i titoli di studio, culturali e professionali e la formazione vengono valutati in base ai criteri appresso indicati con l'attribuzione, per ciascuna delle tre categorie, di un massimo di 50 punti secondo le schede (allegati "B", "C" e "D") che costituiscono parte integrante del presente accordo.
3. Con riferimento alla valutazione degli anni di servizio svolto nei ruoli civili dell'Agenzia e dell'A.D., ai fini dell'attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del servizio si deve sempre tener conto della decorrenza economica. Per quel che attiene la formazione sono sempre valutabili i corsi ai quali il dipendente abbia partecipato su disposizione dell'Agenzia e dell'A.D.. Ove il corso non sia stato effettuato su disposizione dell'Agenzia o dell'A.D. è valutabile se pertinente alle funzioni svolte o da svolgere (a puro titolo di esempio un eventuale corso di giardinaggio non potrà essere fatto valere per le progressioni in ambito amministrativo mentre avrà valenza nella progressione riguardante l'assistente ai servizi di supporto).

ALL'AGENZIA


3

CISE FP


FPCGIC


Devono ritenersi pertinenti a prescindere dalle funzioni svolte o da svolgere i corsi (sempre con esame finale superato) di informatica, in materia di prevenzione e protezione e antinfortunistica nonché di lingua straniera di stati appartenenti all'UE (con esclusione delle progressioni riguardanti i profili di assistente linguistico, funzionario linguistico e funzionario interprete – traduttore).

In entrambi i casi (ovvero corsi a cui il dipendente abbia partecipato su disposizione dell'Agenzia e dell'A.D. o su sua privata iniziativa) sono oggetto di valutazione i soli corsi con esame finale superati dal dipendente.


Non si terrà in nessun caso conto dei corsi che hanno già concorso alla formazione del punteggio in precedenti procedure di riqualificazione professionale, ovvero dei corsi di formazione valutati ai fini della ammissione ai precedenti corsi di riqualificazione nonché dei percorsi formativi per il passaggio all'interno delle aree, conclusisi con l'inquadramento del dipendente nella fascia economica immediatamente superiore a quella di provenienza.

4. Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell'esperienza professionale, dei titoli di studio, culturali e professionali e della formazione sarà ridotto dei punteggi sottonotati in relazione alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione:
 - . 1 punto per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale;
 - . 2 punti per ciascun rimprovero scritto;
 - . 4 punti per ogni multa.


Articolo 7

(Formazione pubblicità e vigenza della graduatoria)

1. Nell'ambito di ciascuna procedura, il Direttore Generale dell'Agenzia Industrie Difesa nomina e stabilisce una o più Commissioni che provvederanno agli adempimenti connessi alla formazione delle graduatorie di merito.
2. La/le Commissione/i, sulla base delle dichiarazioni presentate dai dipendenti e dei punteggi individuati nell'articolo precedente, forma distinte graduatorie per ogni fascia retributiva.
3. A parità di punteggi attribuiti viene data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio nella fascia retributiva attualmente rivestita (o comunque diversamente denominata nei precedenti ordinamenti); in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Agenzia, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
4. Le graduatorie per l'attribuzione della fascia economica superiore sono pubblicate sul sito www.agenziaindustriedifesa.it, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative.
5. L'efficacia di ciascuna graduatoria cessa con l'attribuzione delle fasce economiche con la decorrenza indicata nel bando.




1




**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLA
PRIMA AREA**

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA	Anzianità di servizio di ruolo in A.I.D. e in A.D. in qualità di personale civile nella fascia retributiva di appartenenza	2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi	MAX punti 50
	Anzianità di servizio di ruolo in A.I.D. e in A.D. in qualità di personale civile nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella di appartenenza	0,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi	
	Idoneità conseguita in concorsi pubblici	5 punti per ogni idoneità	MAX punti 10
TOTALE MAX			50
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto)	Licenza di scuola elementare o diploma di scuola secondaria di primo grado	30 punti	MAX punti 50
	Diploma di qualifica professionale (triennale)	35 punti	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	45 punti	
	Diploma di Laurea	50 punti	
TOTALE MAX			50
FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE effettuata nell'ultimo quinquennio	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 3 giorni o 21 ore	0,5 punti per ogni corso superato	MAX punti 14
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 5 giorni o 36 ore.	0,8 punti per ogni corso superato	MAX punti 16
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 10 giorni o 72 ore	1 punto per ogni corso superato	MAX punti 20
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale, attinenti alle funzioni svolte, fino a 20 gg. di durata o 144 ore	2 punti per ogni corso superato	MAX punti 40
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale, attinenti alle funzioni svolte, oltre a 20 gg. di durata o 144 ore	4 punti per ogni corso superato	MAX punti 40
TOTALE MAX			50

FP ecic


OK


OK


ALLEGATO "C"

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLA
SECONDA AREA**

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA	Anzianità di servizio di ruolo in A.I.D. e in A.D. in qualità di personale civile nella fascia retributiva di appartenenza	2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi	MAX punti 50
	Anzianità di servizio di ruolo in A.I.D. e in A.D. in qualità di personale civile nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella di appartenenza	0,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi	
	Idoneità nella graduatoria finale in precedenti riquadrature, riferibili alla fascia retributiva per cui si concorre, non seguite da alcun inquadramento in fascia retributiva superiore	5 punti per ogni idoneità	
	Idoneità conseguita in concorsi pubblici	5 punti per ogni idoneità	MAX punti 10
TOTALE MAX			50
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto)	Licenza di scuola elementare	15 punti	MAX punti 50
	Diploma di scuola secondaria di primo grado	30 punti	
	Diploma di qualifica professionale (triennale)	35 punti	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	40 punti	
	Diploma di laurea N.O. (triennale)	45 punti	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica	50 punti	
TOTALE MAX			50
FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE (effettuata nell'ultimo quinquennio)	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 3 giorni o 21 ore.	0,5 punti per ogni corso superato	MAX punti 14
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 5 giorni o 36 ore	0,8 punti per ogni corso superato	MAX punti 16
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 10 giorni o 72 ore	1 punto per ogni corso superato	MAX punti 20
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale, attinenti alle funzioni svolte, fino a 20 gg. di durata o 144 ore	2 punti per ogni corso superato	MAX punti 40
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale, attinenti alle funzioni svolte, oltre a 20 gg. di durata o 144 ore	4 punti per ogni corso superato	MAX punti 40
TOTALE MAX			50

FRANCESCO
79

FRANCESCO
FRANCESCO

ALLEGATO "D"

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLA TERZA AREA

ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA	Anzianità di servizio di ruolo in A.I.D. e in A.D. in qualità di personale civile nella fascia retributiva di appartenenza	2 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi	MAX Punti 50
	Anzianità di servizio di ruolo in A.I.D. e in A.D. in qualità di personale civile nella fascia retributiva immediatamente inferiore a quella di appartenenza	0.5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi	
	Idoneità nella graduatoria finale in precedenti riqualificazioni, riferibili alla fascia retributiva per cui si concorre, non seguite da alcun inquadramento in fascia retributiva superiore	5 punti per ogni idoneità	MAX punti 10
	Idoneità conseguite nei concorsi pubblici per profili di 3 ^a area	5 punti per ogni idoneità	
	Idoneità conseguite nei concorsi per dirigente	10 punti per ogni idoneità	
TOTALE MAX			50
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI CONSEGUITI PRESSO UNIVERSITA' STATALI O LEGALMENTE RICONOSCIUTE (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto)	Diploma di Scuola Secondaria di II° grado	30 punti	MAX punti 50
	Diploma di laurea N.O. (triennale)	35 punti	
	Master o titolo di studio universitario di I° livello con abilitazione	40 punti	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale	45 punti	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale seguita da corso post universitario (master universitario di I° livello o diploma di specializzazione) o abilitazione professionale	50 punti	
TOTALE MAX			50
FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE (effettuata nell'ultimo quinquennio)	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 3 giorni o 21 ore.	0,5 punti per ogni corso superato	MAX punti 14
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 5 giorni o 36 ore	0.8 punti per ogni corso superato	MAX punti 16
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale attinenti alle funzioni svolte di durata fino a 10 giorni o 72 ore	1 punto per ogni corso superato	MAX punti 20
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale, attinenti alle funzioni svolte, fino a 20 gg. di durata o 144 ore	2 punti per ogni corso superato	MAX punti 40
	Corsi di formazione con superamento dell'esame finale, attinenti alle funzioni svolte, oltre a 20 gg. di durata o 144 ore	4 punti per ogni corso superato	MAX punti 40
TOTALE MAX			50

Specie
by [signature]

DCSI FP
[signature]

[signature]

22/07/10 14:29

sviluppi economici previsione spesa FUA 2010 FUA 2010 svil.econ. 2010
PREVISIONE DELLA SPESA PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE AREE (importi vigenti al 1.1.2010)

ex pos. Econ	PASSAGGI RETRIBUTIVI dalla fascia alla fascia	N. UNITA'	stipendio tabellare di provenienza	stipendio tabellare di destinazione	differenza annua	13 ^a MENSILITA'	TOTALE ANNUO	% ONERI DATORIALI	SPESA pro capite	TOTALE SPESA complessiva
c3s	6	7	28.880,40	30.648,62	1.768,22	147,95	1.915,57	38,38	2.650,77	-
c3	5	8	27.040,86	28.880,40	1.839,54	153,30	1.992,84	38,38	2.757,89	-
c2	4	5	25.388,43	27.040,86	1.652,43	137,70	1.790,13	38,38	2.477,19	3.908,74
c1s	3	4	23.112,30	25.388,43	2.276,13	189,68	2.465,81	38,38	3.412,18	27.297,48
c1	2	3	21.880,90	23.112,30	1.231,40	102,62	1.334,02	38,38	1.845,01	7.384,05
b3s	1	2	21.125,34	21.880,90	755,56	62,66	818,52	38,38	1.132,67	5.663,36
b3	5	6	21.209,39	21.322,86	613,47	51,12	664,59	38,38	919,68	-
b2	4	5	20.517,03	21.209,39	692,31	57,69	750,00	38,38	1.037,85	2.075,71
b1	3	4	19.372,07	20.517,08	1.145,01	96,42	1.240,43	38,38	1.716,50	181.949,38
a1s	2	3	18.197,67	19.372,07	1.174,40	97,87	1.272,27	38,38	1.760,58	568.661,72
a1	1	2	17.303,11	18.197,67	894,56	74,55	963,11	38,38	1.341,05	591.402,93
	2	3	16.973,05	17.569,93	596,88	52,24	679,12	38,38	939,77	42.289,48
	1	2	16.384,57	16.973,05	588,48	49,04	637,52	38,38	882,20	-
										1.436.632,88

REE	ex pos. Econ	PASSAGGI RETRIBUTIVI dalla fascia alla fascia	N. UNITA'	importi mensili della posizione di provenienza	importi mensili della posizione di destinazione	differenza mensile	numero mesi	13 ^a MENSILITA'	totale apr. mag. giu. 2010	% ONERI DATORIALI	SPESA pro capite	TOTALE SPESA complessiva
III ^a	c3s	6	7	10,83	11,49	0,66	3		1,98	38,38	2,74	-
	c3	5	8	10,14	10,83	0,69	3		2,07	38,38	2,86	-
	c2	4	5	9,52	10,14	0,62	3		1,86	38,38	2,37	10,30
	c1s	3	4	8,21	9,52	0,85	3		2,55	38,38	3,53	28,23
	c1	2	3	7,92	8,21	0,46	3		1,38	38,38	1,91	7,64
	b3s	1	2	7,95	8,21	0,29	3	competi nella misura provvista con la mensilità di dicembre 2010	0,87	38,38	1,20	6,02
	b3	5	6	7,59	8,18	0,23	3		0,99	38,38	0,95	-
	b2	4	5	7,26	7,95	0,26	3		0,78	38,38	1,06	2,16
	b1	3	4	6,82	7,26	0,43	3		1,29	38,38	1,79	189,22
	a1s	2	3	6,14	7,26	0,44	3		1,32	38,38	1,83	590,00
	a1	1	2	6,14	6,82	0,33	3		0,99	38,38	1,37	504,15
		2	3	6,14	6,60	0,24	3		0,72	38,38	1,00	44,64
		1	2	6,14	6,36	0,22	3		0,66	38,38	0,91	-
			938									1.482,55

FPCAN
 MANOVA DIM
 CASE FP


VACANZA CONTRATTUALE

EE	ex pos. Econ	PASSAGGI RETRIBUTIVI		N. UNITA'	importi mensili della posizione di provenienza	importi mensili della posizione di destinazione	differenza mensile	numero mesi	13ª MENSILITA' a dic 2010	totale da lug a dic 2010	% ONERI DATORIALI	SPESA pro capite	TOTALE SPESA complessiva
		dalla fascia	alla fascia										
Iª	c3s	6	7	-	18,05	19,16	1,11	6	1,11	7,77	38,38	10,75	-
	c3	5	6	-	16,80	18,05	1,15	6	1,15	8,05	38,38	11,14	-
	c2	4	5	4	15,87	16,90	1,03	6	1,03	7,21	38,38	9,98	39,91
	c1s	3	4	8	14,45	15,87	1,42	6	1,42	9,94	38,38	19,76	110,04
	c1	2	3	4	13,68	14,45	0,77	6	0,77	5,39	38,38	7,48	29,83
Iª	b3s	5	6	-	13,26	13,68	0,48	6	0,48	3,38	38,38	4,65	23,25
	b3	4	5	2	12,82	13,64	0,33	6	0,33	2,66	38,38	3,68	-
	b2	3	4	106	12,11	12,82	0,44	6	0,44	3,08	38,38	4,26	8,52
	b1	2	3	323	11,37	12,11	0,71	6	0,71	4,97	38,38	6,83	729,01
	a1s	1	2	441	10,81	11,37	0,56	6	0,56	3,92	38,38	5,42	2.315,29
Iª	a1	2	3	45	10,61	11,00	0,39	6	0,39	2,73	38,38	3,78	2.392,20
	a1	1	2	-	10,24	10,61	0,37	6	0,37	2,59	38,38	3,58	170,00
938													5.818,06

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE

REE	ex pos. Econ	PASSAGGI RETRIBUTIVI		N. UNITA'	indennità di amministrazione fascia di provenienza	indennità di amministrazione fascia di destinazione	differenza mensile	numero mesi	TOTALE ANNUO	% ONERI DATORIALI	SPESA pro capite	TOTALE SPESA complessiva
		dalla fascia	alla fascia									
IIIª	c3s	6	7	-	280,87	280,87	-	12	-	38,38	-	-
	c3	5	6	-	280,87	280,87	-	12	-	38,38	-	-
	c2	4	5	4	280,87	280,87	-	12	-	38,38	-	-
	c1s	3	4	8	259,34	280,87	21,53	12	258,36	38,38	357,52	2.860,15
	c1	2	3	1	231,06	259,34	28,28	12	839,36	38,38	489,61	1.878,43
IIª	b3s	5	6	-	231,06	231,06	-	12	-	38,38	-	-
	b3	4	5	2	206,94	231,06	24,12	12	-	38,38	-	-
	b2	3	4	106	206,94	206,94	-	12	-	38,38	-	-
	b1	2	3	323	187,20	206,94	19,74	12	236,38	38,38	327,79	105.877,34
	a1s	1	2	441	170,48	187,20	16,72	12	200,64	38,38	277,65	122.441,72
Iª	a1	2	3	45	152,85	152,85	-	12	-	38,38	-	-
	a1	1	2	-	152,85	152,85	-	12	-	38,38	-	-
RIEPILOGO												233.057,94

per stipendi	1.436.632,88
per indennità di amministrazione	233.057,94
per vacanza contrattuale dal 1.4.2010	1.482,55
per vacanza contrattuale dal 1.7.2010	5.318,06
spesa complessiva	1.676.991,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials: "Casi FP", "S. Cecchi", "M. ..."]



agenzia industrie difesa

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Oggetto: Integrazione dell'accordo sulla distribuzione F.U.A. – Anno 2009.

Il giorno 12 maggio 2010, presso la sede dell'Agenzia Industrie Difesa, ha avuto luogo l'incontro tra A.I.D. e le OO.SS. appresso indicate per trattare l'argomento in oggetto.

Al riguardo, le parti convengono di recepire l'accordo che è stato sottoscritto il 24 marzo 2010 "CCNI per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione – anno 2009", da Amministrazione Difesa e OO.SS. nazionali rappresentative che si allega.

Roma, 12 maggio 2010

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

FP/CGIL

CISL/ FPS

UTL/P.A.

CONFSAL-UNSA SIAD

FLP

RDB-PI



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
P.I. 07281771001 - C.F. 97251170588




Direzione Generale
Via XX Settembre, 123/b - 00187 ROMA
Tel. 06/4735 4028 - Fax 06/4735 3146

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Distribuzione delle ulteriori risorse stabili pervenute al FUA della Difesa per l'anno 2009.

Le parti concordano di recepire quanto sottoscritto in data 8 luglio 2010 dall'Amministrazione Difesa e le OO.SS. nazionali relativamente allo scioglimento della riserva di cui all'art.5 dell'ipotesi di accordo dell'11-12 maggio 2010 che prevede, in base al personale comunque in servizio al 1° gennaio 2009 presso l'Agenzia Industrie Difesa, un incremento delle risorse previste per il Fondo Unico di Sede dell'anno 2009 di € 661.199,00=.

Roma,

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	IP / CGIL 
_____	CISL / FPS 
_____	UIL / P. A. 
_____	CONFSAL-UNSA
_____	FEDERAZIONE INTESA
_____	FLP
_____	RDB / PI
_____	_____